

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 (in prosieguo: il «regolamento sulla condizionalità»⁽¹⁾), dell'obbligo di fornire adeguata motivazione, del principio di proporzionalità, dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018⁽²⁾.
 - La ricorrente sostiene che la Commissione e il Consiglio: (i) avrebbero omesso di dimostrare la rilevanza della violazione della sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e avrebbero omesso di dimostrare l'effettivo collegamento tra la violazione e il grave rischio di incidere sulla sana gestione finanziaria del bilancio dell'UE o sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE; e (ii) avrebbero omesso di dimostrare la proporzionalità della misura ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sulla condizionalità. La ricorrente ritiene inoltre che la Commissione e il Consiglio abbiano commesso errori di valutazione, violato il regolamento sulla condizionalità e violato l'obbligo di fornire una motivazione adeguata al riguardo.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di operare in un mercato non distorto (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli da 101 a 108 TFUE).
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento e sulla violazione di forme sostanziali.

Nell'ambito del primo, secondo e quarto motivo, la ricorrente solleva anche un'eccezione di illegittimità del regolamento sulla condizionalità, nel caso in cui quest'ultimo escluda esenzioni individuali dall'applicazione della decisione controversa.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2506 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria (GU 2022, L 325, pag. 94).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 aprile 2023 — Domingo Alonso Group / EUIPO — Ald Automotive e Salvador Caetano Auto (my CARFLIX)

(Causa T-200/23)

(2023/C 235/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Domingo Alonso Group, SL (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentante: J. García Domínguez, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Ald Automotive, SA (Majadahonda, Spagna), Salvador Caetano Auto (SGPS), SA (Vila Nova de Gaia, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolari del marchio controverso: Domingo Alonso Group, SL, ricorrente, e Salvador Caetano Auto (SGPS), SA, controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo «my CARFLIX» — Marchio dell'Unione europea n. 18 124 505

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 ottobre 2022 nel procedimento R 2213/2021-5

Conclusioni

La ricorrente chiede al Tribunale di annullare la decisione impugnata e di condannare il convenuto alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento precedente dinanzi alla quinta commissione di ricorso dell'EUIPO.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 20 aprile 2023 — Laboratorios Ern / EUIPO — Cannabinoids Spain (Sanoid)

(Causa T-206/23)

(2023/C 235/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laboratorios Ern, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: T. González Martínez, avvocata)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cannabinoids Spain SLU (Cordoba, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo «Sanoid» — Domanda di registrazione n. 18 091 726

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 febbraio 2023 nei procedimenti riuniti R 1024/2022-5 e R 1036/2022-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di marchio dell'Unione europea figurativo n. 18 091 726 «Sanoid» per le classi 3, 5, 31, 32, 35, 41, 42 e 44.
- condannare l'EUIPO e, se del caso, l'interveniente alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
